



Statuti della Facoltà di Diritto Canonico

*Approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 9 luglio 2010**

Art. 1 – Fine della Facoltà

§ 1. La Facoltà di Diritto Canonico, fondata nel 1876¹, persegue il fine di coltivare la scienza canonica all'interno del mistero della Chiesa (OT 16) e così formare canonisti qualificati, sia per lo studio, l'insegnamento e l'applicazione del diritto ecclesiale secondo la viva tradizione della Chiesa (DV 8), affinché sappiano collaborare al suo continuo rinnovamento e adattamento alle istanze dei tempi, sia per assolvere a particolari funzioni necessarie alla vita della Chiesa universale e delle Chiese particolari, specialmente nei Tribunali ecclesiastici e negli uffici della Curia Romana e delle Curie diocesane. Tutto questo tenendo presente che il Diritto della Chiesa, come tutto nella Chiesa, deve sempre tendere al bene soprannaturale dei singoli fedeli e all'edificazione della comunione ecclesiale. Infatti, la riconciliazione, uno dei valori che caratterizzano sin dalle origini la missione della Compagnia di Gesù², anima l'insegnamento e la ricerca della Facoltà per promuovere la giustizia e l'equità.

§ 2. Per perseguire ciò, particolarmente sulla base della dottrina del Vaticano II, operando un'integrazione tra il sapere teologico-filosofico e il sapere giuridico, le leggi della Chiesa vengono studiate e spiegate nelle loro connessioni storiche e nel loro senso esegetico in modo che gli studenti possano coglierne lo spirito, l'origine, l'evoluzione, il senso teologico e il fine pastorale.

§ 3. Nel perseguimento di questo fine, nello stesso tempo scientifico e pastorale, la Facoltà conserva uno stretto legame con tutti coloro che in essa hanno compiuto gli studi offrendo loro una formazione continua e permanente concretizzata in Colloqui periodici in diverse aree geografiche del mondo.

§ 4. La Facoltà coltiva la scienza canonica anche attraverso la ricerca e lo scambio accademico.

§ 5. La Facoltà riconosce il proprio ruolo speciale al servizio alla missione petrina e dà alta priorità al servizio che i suoi professori rendono alla Sede Apostolica.

* I presenti Statuti sono stati esaminati dagli organi competenti della Facoltà di Diritto Canonico, dopo la promulgazione della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* l'8 dicembre 2017 e l'approvazione degli Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana da parte della CEC il 22 ottobre 2019 e non è stata riscontrata la necessità di introdurre modifiche.

¹ Cf. Congregazione per gli Studi, Decreto, 16 agosto 1876.

² Cf. Congregazione Generale XXXV della Compagnia di Gesù, Decreto 3, capp. III-IV.

Art. 2 – Governo della Facoltà

§1. Nel governo della Facoltà il Decano è aiutato da un gruppo di tre consiglieri, di cui due Professori eletti per un triennio dal Consiglio di Facoltà ed uno nominato dal Vice Rettore Accademico, sentito il Decano³.

§2. Il Consiglio di Facoltà è formato da tutti i Professori ordinari e straordinari, i Docenti incaricati associati, da un rappresentante degli altri Docenti e dai rappresentanti degli studenti, eletti a norma del Regolamento della Facoltà.

Art. 3 – Numero dei Professori

I Professori stabili della Facoltà debbono essere al minimo sette; essi spiegano il testo del Codice e insegnano le altre discipline principali e connesse o complementari.

Art. 4 – Ammissione degli studenti

§ 1. Al primo ciclo può essere ammesso come studente ordinario chi, completato il curriculum degli studi, ha il titolo richiesto per l'ammissione nell'Università civile della nazione in cui ha fatto gli studi.

§ 2. Al secondo ciclo può essere ammesso:

1° come studente ordinario chi ha completato il curriculum filosofico-teologico in un Seminario o in una Facoltà teologica, oppure in uno di essi ha assolto a tutte le materie del primo ciclo.

2° Come studente straordinario e ospite può essere eccezionalmente ammesso solo chi, a giudizio del Decano, ha la sufficiente preparazione per frequentare le lezioni.

§ 3. Al terzo ciclo di dottorato è ammesso solo chi ha conseguito il grado della Licenza ed è in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento della Facoltà.

§ 4. Al Diploma di Specializzazione in Giurisprudenza può essere ammesso chi è in possesso del grado di Licenza o è dottore in Diritto Canonico.

Art. 5 – Curriculum degli studi

§ 1. Il primo ciclo, che comprende almeno quattro semestri, è effettuato con i corsi insegnati in altre Facoltà e Centri, secondo il programma stabilito nel Regolamento della Facoltà.

§ 2. Il secondo ciclo, che per tutti dura sei semestri, è dedicato allo studio di tutto il Codice, con la completa trattazione delle fonti sia magisteriali sia disciplinari, a cui si aggiunge lo studio delle discipline connesse o complementari e affini; si conclude col grado della Licenza.

§ 3. Il terzo ciclo, che, tenendo conto di quanto dispongono le Norme per il terzo Ciclo, si protrae per almeno quattro semestri e si conclude con il grado del Dottorato, è dedicato all'elaborazione scientifica della dissertazione e al perfezionamento della formazione canonistica necessaria a tale scopo.

³ Cf. *Reg. Gen.*, art. 23, §2.

§ 4. Il Dottorato con Specializzazione in Giurisprudenza consiste nell'elaborazione della Dissertazione e nel programma annuale per il Diploma.

§ 5. Il Diploma di Specializzazione in Giurisprudenza consiste nel programma annuale dei corsi e dei seminari prescritti sulla prassi processuale canonica.

Art. 6 – Conoscenza delle lingue

§ 1. Concluso il secondo ciclo gli studenti devono conoscere la lingua latina in modo tale da poter ben comprendere il Codice di Diritto Canonico e gli altri documenti canonici; nel terzo ciclo, inoltre, debbono saper interpretare correttamente le fonti storiche del Diritto.

§ 2. Nel secondo ciclo è richiesta, oltre la conoscenza dell'italiano, anche la comprensione di almeno un'altra lingua moderna tra il francese, lo spagnolo, il tedesco e l'inglese; nel terzo ciclo, oltre la conoscenza dell'italiano, la comprensione di altre due lingue moderne, delle quali una sia il francese o lo spagnolo e l'altra sia o il tedesco o l'inglese, in modo tale da poter ben comprendere un'opera giuridica.

§ 3. Per il Diploma di Specializzazione in Giurisprudenza si richiede la comprensione della lingua latina.

Art. 7 – Discipline insegnate

§ 1. Nel primo ciclo sono discipline prescritte:

- elementi di filosofia: antropologia filosofica, metafisica, etica;
- elementi di teologia: introduzione alla S. Scrittura, teologia fondamentale (rivelazione divina: sua trasmissione e credibilità), teologia trinitaria, cristologia, trattato sulla grazia, ecclesiologia, teologia sacramentaria generale e speciale, teologia morale fondamentale e speciale;
- istituzioni generali di diritto canonico.
- lingua latina.

§ 2. Nel secondo ciclo, nella “*schola textus*” viene esposto, in tutte le sue parti, il Codice di Diritto Canonico e le altre norme vigenti. Sono prescritti anche i corsi di prassi amministrativa, quelli delle altre discipline complementari (teologia del diritto canonico, filosofia del diritto, istituzioni di diritto romano, elementi di diritto civile, storia delle istituzioni canoniche, storia delle fonti del diritto canonico, relazioni tra la Chiesa e la società civile, introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, metodologia canonica) ed i corsi di lingua latina. Il Regolamento della Facoltà determina le modalità in cui vengono impartiti i corsi opzionali e i seminari, le modalità di composizione della Tesi di Secondo Ciclo e di svolgimento delle esercitazioni.

§ 3. Nel terzo ciclo è obbligatorio il corso di latinità canonica e gli altri corsi o esercitazioni secondo quanto determinato nel Regolamento della Facoltà.

§ 4. Nel curriculum di Dottorato con Specializzazione in Giurisprudenza, secondo quanto determinato nel Regolamento della Facoltà, sono inoltre previsti seminari ed esercitazioni scritte circa i capi più importanti di nullità del matrimonio; vengono anche impartiti corsi su questioni scelte sul matrimonio, i tribunali e i processi, nonché questioni mediche riguardanti le cause matrimoniali.

§ 5. Nel Diploma di Specializzazione in Giurisprudenza i corsi sono quelli previsti nel § 4.

Art. 8 – Esami

Nel primo e nel terzo ciclo tutti gli esami vengono sostenuti alla fine di ogni semestre. Nel secondo ciclo, gli esami dei corsi complementari, dei corsi opzionali e delle discipline ausiliarie vengono sostenuti alla fine di ogni semestre. Per tutti i corsi riguardanti la materia del Testo del Codice di Diritto Canonico si ha un esame complessivo, scritto e orale, alla fine di ciascuno dei tre anni.

Il Decano stabilisce il calendario degli esami della *Schola Textus*, consultando il suo Consiglio. Il calendario degli altri esami si concorda tra i singoli professori e la Segreteria della Facoltà.

